

DELIBERAZIONE N. 29

DATA 10-09-2020

COMUNE DI FARINI

Provincia di Piacenza

oooooooooooo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione aliquote IMU anno 2020

L'anno **duemilaventi** addì dieci del mese di settembre, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BRUZZI GIUSEPPE	A	FIGONI MIRKO	P
BRACCHI GIOVANNI	A	DELMOLINO GIORGIO	P
SARTORI CLAUDIA	A	MAZZOCCHI ANTONIO	P
CORDANI CRISTINA	P	POGGIOLI CRISTIAN	P
SARTORI GIANCARLO	P	GAMBAZZA MARCO	A
POGGIOLI PATRIZIA	A		

Partecipa il SEGRETARIO REGG.TE, dott. GIOVANNI DE FEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **POGGIOLI CRISTIAN** – **sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

- Deliberazione C.C. n. 29 del 10-09-2020

OGGETTO: approvazione aliquote IMU anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016 e successivamente confermate per gli anni 2017, 2018 e 2019 le seguenti aliquote TASI:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come definite ai fini IMU): ESENTI – ad eccezioni di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso) per le quali l'aliquota è fissata nell' 1,00 per mille (uno/00);
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come definite ai fini IMU) degli anziani ricoverati in case di riposo: 0,00 per mille (zero/00);
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenza (come definite ai fini IMU) dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, che posseggono una unità immobiliare a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso: 0,00 per mille (zero/00);
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenza (come definite ai fini IMU) dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, che posseggono una unità immobiliare a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso: 0,00 per mille (zero/00);
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133: 0,00 (zero/00);
- Aliquota di base: 0,00 (zero/00) valida per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- **di non** applicare alcuna detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze per l'anno 2016 per gli immobili classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, pertanto la detrazione 2016 è pari a zero;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016 e successivamente confermate per gli anni 2017, 2018 e 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 0,86 per cento aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate e immobili concessi in comodato di cui all'art. 1 c. 10 L. 208/2015;
- 0,40 per cento aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU e detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.i.;

- 0,86 per cento per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto (A.I.R.E) – NON PENSIONATI nei rispettivi paesi di residenza;
- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 c.3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: ESENTI in quanto ubicati in comuni montani di cui all'elenco dei comuni montani predisposto dall'ISTAT;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille, in quanto in base all'art.1, comma 758, lett.d della legge 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli residenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

Dato atto che il gettito IMU derivante dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce il permanere degli equilibri di bilancio 2020 – 2021– 2022;

Udito l'intervento del Sindaco:

“Con la presente delibera andiamo ad approvare le aliquote per l'anno 2020 della cosiddetta nuova IMU, estrapolata e resa autonoma dalla Imposta Unica Comunale (IUC) che riuniva tasi, imu e tari.

Le aliquote previste non cambiano rispetto all'anno 2019.

Viene quindi confermata l'esenzione come per l'anno 2019 per i fabbricati strumentali all'agricoltura”;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione avvenuta in forma palese:

Presenti n. 6

Favorevoli n. 6

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 (zero) per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille, in quanto in base all'art.1, comma 758, lett.d della legge 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli residenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
POGGIOLI CRISTIAN
firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO REGG.TE

Dott. **GIOVANNI DE FEO**
firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005
